

## TORNATA DEL 6 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli del Senatore Generale Giacomo Medici — Giuramento dello stesso — Seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane — Approvazione del N. 7 dell'art. 4 sospeso e de' nuovi articoli aggiunti o modificati dall'Ufficio Centrale fino al 12 — Osservazione del Senatore Vigliani per un'aggiunta all'art. 4, appoggiata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Relatore — Aggiunta del Senatore Vigliani al N. 7 dell'articolo 4 approvata — Obiezioni dei Senatori Chiesi e De Foresta all'art. 16 dell'Ufficio Centrale sostituito al 13 del Ministero, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Chiesi — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Istanze dei Senatori De Foresta e Vigliani cui risponde il Relatore — Proposta del Relatore di un emendamento al 2 comma dell'art. 16 dell'Ufficio Centrale — Dubbi del Senatore Poggi — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Amari Professore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Mameli — Approvazione dell'art. 15, di due articoli aggiuntivi e degli articoli 16, 17, 18, 19. — Emendamento del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 20 accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione degli art. 20 21 e 22 — Aggiunta del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 23 — Approvazione dell'art. 23 e di un altro articolo aggiuntivo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4337. La Commissione Amministratrice delle Opere Pie di B rescia fa istanza perchè gli stipendii degli impiegati delle Opere Pie vengano esonerati dalle sovrimposte Provinciali e Comunali.

*(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)*

N. 4338. Lopresti Giovanni soldato bersagliere nel 3° reggimento, fa istanza perchè gli venga accordato il congedo, ed il premio di riassoldamento.

*(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)*

N. 4339. La Deputazione Provinciale dell'Umbria, rappresenta al Senato la necessità che in quella Provincia venga conservata una Corte di Appello.

N. 4340. La Deputazione Provinciale di Genova, fa istanza perchè la linea ferroviaria da Firenze, Genova a Ventimiglia non venga concessa in esercizio alla Società dell'Alta Italia.

N. 4341. La Camera di Commercio ed Arti di Bologna emette un voto per il più pronto compimento della rete delle ferrovie Calabro-Sicule.

Chiedono congedo gli onorevoli Senatori: **Sagredo**, **Arrivabene**, **Zanolini**, **Guardabassi**, **Elena**, **Correale**, **Di Sortino**, **Venini**, **Camozzi-Vertova**, **Roncalli Vincenzo**, per un mese, ed il Senatore **Della Gherardesca**, per otto giorni, che viene loro dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore generale delle Ferrovie dell'Alta Italia, della *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1869*;

Il Prefetto di Chieti, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1869*.

**Presidente.** È pregato l'onorevole Senatore **Vigliani** a riferire sulla nomina a Senatore del signor Generale **Giacomo Medici**.

Senatore **Vigliani**, *Relatore.* Signori, per incarico del vostro primo Ufficio ho l'onore di riferire sulla validità dei titoli della nomina a Senatore del cavaliere **Giacomo Medici**, fatta con Decreto Reale del 2 giugno corrente.

Il Reale Decreto si fonda sopra le categorie 14 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto.

Voi non ignorate che la categoria 14 tratta degli ufficiali generali di terra e di mare; e la categoria 20 accenna a coloro i quali coi loro servizi hanno illustrata la patria.

I documenti che il Generale **Medici** ha presentato

in appoggio della sua nomina, dimostrano primieramente che egli è nato nel 1817, e così ha da lungo tempo compiuta l'età voluta dallo Statuto per entrare a far parte del Senato. Questi documenti dimostrano in secondo luogo che egli è stato nominato Luogotenente Generale dell'esercito da prima nel 1860 con un decreto dittatoriale e quindi confermato nello stesso grado nell'esercito regio con decreto del 7 maggio 1861. La categoria 14 non esige alcuna condizione di tempo, cosicchè basterebbe di per se sola perchè il generale Medici avesse il titolo necessario a far parte del Senato.

I prodotti documenti dimostrano inoltre che il cav. Medici ha fatto parte di tre legislature come membro della Camera dei Deputati, cioè delle legislature 7, 8 e 10, ed anche per questo titolo, giusta la categoria 3 dell'articolo 33 dello Statuto, il generale Medici può essere nominato Senatore.

Non v'ha dubbio che l'egregio generale Medici può anche invocare la categoria 20 accennata nel Decreto Reale in appoggio alla sua nomina. Imperocchè la parte gloriosa che egli prese a tutte le campagne della indipendenza ed unità d'Italia, ed i bellissimi fatti d'arme che ha compiuti nel Trentino nella campagna del 1866, comunque siano rimasti infruttuosi, gli danno sicuramente titolo a figurare nella onorata schiera di quei cittadini i quali hanno illustrata la nostra Italia con fatti militari. Io quindi ho l'onore di proporvi, o Signori, a nome dell'Ufficio primo, di voler dichiarare valida la nomina a Senatore del cav. Medici.

**Presidente.** Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio primo, testè espresse dal signor Senatore Vigliani, per l'approvazione della nomina del signor Generale Medici a Senatore del Regno, abbia la compiacenza di alzarsi. (Approvato.)

Il generale Medici trovandosi nelle sale del Senato, io pregherei il signor Senatore Vigliani ed il signor Senatore Camerata Scovazzo a volerlo introdurre in quest'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore generale Medici presta giuramento nella consueta formola.)

**Presidente.** Do atto al Senatore Medici del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione della legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane.

L'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, ha cercato di meglio ordinare quegli articoli sui quali era stata sospesa la votazione, cosicchè si potrà proseguire

nella discussione del progetto di legge con maggiore facilità.

Anzitutto all'articolo 4 era stata sospesa la votazione del N. 7, al quale venne sostituito il seguente :

« L'indicazione del Tribunale civile davanti il quale si deve comparire. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo comma.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

In tal modo l'intero articolo 4 rimane approvato.

Venne aggiunto altro articolo, che sarebbe il 7 della legge, così redatto :

« Per i convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel Comune dove sono siti i fondi gravati della prestazione, la citazione sarà notificata ai loro rappresentanti o amministratori residenti sul luogo, e in difetto, al Sindaco il quale valimerà l'originale. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Avverto che si provvederà alla numerazione prima della votazione definitiva.

Vi è un altro articolo aggiunto dall'Ufficio Centrale, di questo tenore :

« La citazione per la commutazione si farà col ministero di usciere o d'inserviente comunale in carta libera. Però all'originale atto di citazione sarà messa la marca di bollo di due lire.

» Quando più di 10 sono i convenuti, la citazione sarà fatta in istampa. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ora abbiamo l'articolo 7 del progetto ministeriale e 6 del controprogetto dell'Ufficio Centrale che sono stati combinati così :

« La liquidazione contenuta nella domanda di commutazione si avrà per accettata da coloro che non vi facciano opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni.

» Nel caso di opposizione la quistione sarà deferita al Tribunale civile del luogo dove sono siti i fondi gravati.

» In questi giudizi saranno osservate le forme del procedimento sommario. »

Chi approva questa nuova redazione, sorga.

(Approvato.)

All'articolo 8 del progetto ministeriale di già votato si riservò la variazione di forma al numero 1, ed ora si aggiunge una disposizione che cade appunto in questo articolo.

Questo comma aggiunto diverrebbe il numero 1 dell'articolo stesso, ed è concepito nei seguenti termini :

« N° 1. Contro i convenuti non oppositori dichiarare la commutazione della prestazione in annua ren-

dita in denaro, secondo la liquidazione fattane dal creditore. »

Ed allora il N° 1 dell'articolo 8 diverrebbe 2, e direbbe così :

« N° 2. Nominare, nel caso di opposizione, un perito affinché proceda alla liquidazione in denaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno de' debitori, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4. »

Per l'aggiunta e correzione fatta a quest'articolo i numeri 2 e 3 diverrebbero 3 e 4.

Chi approva queste variazioni portate all'articolo 8, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Si aggiungerebbero al secondo comma dell'articolo 11 del progetto ministeriale le parole:

« Lo stesso Tribunale nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri potrà, sul richiamo delle parti ed in Camera di consiglio modificare la decisione medesima nel caso in cui riconoscerà di essersi incorso in errore di fatto. »

Chi approva quest'aggiunta, abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

L'articolo 13 del Ministero sarebbe sostituito dall'articolo 16 dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Prima di venire alla votazione sull'articolo 13 del progetto ministeriale debbesi osservare essersi proposto un articolo aggiuntivo, vale a dire questo ha modificato l'articolo 9 del controprogetto.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Prima che si proceda oltre, mi si permetta che io richiami l'attenzione del Senato sopra il numero 7 dell'articolo 4 del controprogetto stato testè votato.

Questo numero è così espresso:

« L'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale si deve comparire. »

Questa disposizione non dice quale sia il Tribunale civile davanti al quale si debba comparire.

Crederei conveniente che l'articolo fosse espresso come lo era....

**Presidente.** Permetta; l'articolo 4 è già stato votato.

Senatore **Vigliani.** Domando perdono, io proporrei di fare un'aggiunta, ed il nostro onor. Presidente sa benissimo che ogni Senatore ha questa facoltà. Se il concetto che accennai non si trovasse chiaramente espresso, come mi vien fatto supporre, e che io nella fretta non potei verificare, desidererei che fosse stabilito, che il Tribunale dovesse essere sempre quello dove sono situati i beni soggetti alla prestazione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** L'Ufficio Centrale faceva osservare che in un altro articolo che era stato aggiunto all'art. 7, si trova un'alinea che dice:

« Nel caso di opposizione la questione sarà deferita al Tribunale civile del luogo dove sono siti i fondi gravati. »

Mi sembra però che indipendentemente dall'opposizione, occorra sempre andare davanti il Tribunale; e però io credo, ad evitare ogni questione, che sia opportuno dichiarare con un'alinea, che può anche fare un articolo distinto, che tutte le questioni che possono insorgere per l'attuazione di questa legge, saranno sempre portate innanzi al Tribunale del luogo ove sono siti i fondi.

In questo modo togliamo le questioni che possono farsi sulla competenza del Pretore.

Per ciò io credo che veramente sia necessaria un'aggiunta la quale in termini generali dica che tutti gli atti giudiziari richiesti per l'esecuzione di questa legge devono farsi innanzi il Tribunale civile del luogo ove sono situati i fondi.

Questo concetto espresso così in termini generali troverà sede opportuna nello art. 6.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale è d'accordo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e col Senatore Vigliani di essere competente il tribunale civile del luogo dove sono siti i beni gravati della prestazione, si nel caso in cui si dovesse dare atto della non opposta liquidazione, si nel caso in cui per le opposizioni si dovesse dar luogo alla contestazione. Questo concetto si vede chiaramente espresso dal complesso dell'articolo 6, di già votato, e dell'art. 9 in discussione e modificativo dell'art. 7 del progetto ministeriale.

Inoltre è da porsi mente che il n. 1 dell'art. 8 del progetto ministeriale diverrebbe 2, nei seguenti termini:

« Nominare nel caso d'opposizione un perito, affinché proceda alla liquidazione in danaro della prestazione, ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno de' debitori, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4. »

Conseguentemente i numeri 2 e 3 dello stesso articolo diverrebbero 3 e 4.

Senatore **Vigliani.** Io veramente continuerei a ravvisare la necessità di inserire nella legge la dichiarazione della quale ho fatto testè parola.

Tra le disposizioni che sono state invocate, secondo me, non ve n'è una che stabilisca quale debba sempre essere il Tribunale competente per questi giudizi.

A me sembra poi che la sede vera in cui questa disposizione dovrebbe essere collocata, sia quella che io già accennava, cioè al numero 7; dell'art. 4; poi-

chè ivi per la prima volta si fa menzione del Tribunale che deve giudicare.

Quindi io propongo che in seguito, alle parole: *indicazione del Tribunale civile davanti il quale si debbe comparire*, si dica: *Il Tribunale sarà sempre quello del luogo dove sono situati i beni soggetti alla prestazione.*

**Presidente.** In seguito dell'articolo 4, già votato, il Senatore Vigliani propone l'aggiunta seguente: *Il Tribunale sarà sempre quello del luogo dove sono situati i beni soggetti alla prestazione.*

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti:

Chi l'approva, sorga.

(Approvata.)

Ora veniamo all'articolo aggiuntivo, che corrisponde all'art. 9 del controprogetto, e così modificato:

« In questi giudizi non si ammette alcun intervento in causa nè opposizione alla commutazione. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

All'articolo 13 è stato sostituito l'articolo 16 del controprogetto così concepito:

« La rendita annua liquidata per accordo tra le parti, o per sentenza in commutazione delle prestazioni, è garantita sopra gli immobili soggetti alle dette prestazioni da ipoteca concessa dalla presente legge.

• Per conservare questa ipoteca legale il creditore farà eseguire fra sei mesi l'iscrizione del titolo di commutazione sugli immobili gravati della prestazione, e non può avere effetto in questo termine a pregiudizio della ipoteca legale alcuna trascrizione o iscrizione di dritti acquistati verso i possessori degli immobili anzidetti. Se la iscrizione avrà luogo dopo i sei mesi, la ipoteca legale avrà effetto dalla data della iscrizione. »

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Relatore.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, conseguente alle altre disposizioni che or ora sono state lette, aggiungerebbe questo comma all'articolo che il signor Presidente ci ha fatto il favore di leggere: « Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà. »

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Vi erano due sistemi a fronte, il sistema del progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale. Secondo il progetto del Ministero, approvato già dall'altro ramo del Parlamento, il creditore delle decime aveva un condominio, e in conseguenza di tal sistema, la disposizione del primo comma dell'articolo 1 accordava alla rendita, nella quale era convertita la prestazione costituita sulle terre, l'ipoteca legale concessa dal numero 1 dell'articolo 1969 del Codice civile all'alienante sopra gli immobili alienati, e la disposizione dell'articolo 13 stabiliva che una tale

ipoteca legale dovesse conservarsi colla trascrizione all'ufficio delle ipoteche dei titoli di commutazione contemplati in questa legge.

Ciò era naturale, in quanto che dal momento che si ammetteva che chi aveva diritto alla prestazione, aveva un condominio, si operava colla conversione della prestazione in rendita una vera alienazione, e per conseguenza si rendeva indispensabile la trascrizione dei titoli, che trasferivano nel possessore la piena ed assoluta proprietà dell'immobile posseduto.

Il sistema dell'Ufficio Centrale è quello di eliminare ogni idea di condominio nel creditore della prestazione e di ridurre il suo diritto ad un puro credito.

L'onorevole Signor Ministro fin dal primo giorno della discussione di questo progetto fece esplicita dichiarazione di abbandonare in questa parte il progetto ministeriale, e di aderire pienamente al sistema dell'Ufficio Centrale, secondo il quale il diritto del decimante è un credito puro e semplice.

Su questo punto io credo che più non occorra fare alcuna osservazione, perchè oramai intorno ad esso vanno d'accordo il Ministero e l'Ufficio Centrale, ed io di buon grado aderisco al sistema dell'Ufficio Centrale medesimo accettato dal Ministero, secondo il quale, ripeto, il diritto della persona, a cui compete la prestazione, è un puro credito. Accetto altresì che questo credito sia garantito da un'ipoteca legale, come stabilisce la prima parte dell'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale; ma io non potrei egualmente accettare la seconda parte dello stesso articolo 16, secondo la quale l'ipoteca legale accordata a questo creditore, si convertirebbe in un vero privilegio.

Infatti che cosa stabilisce questa seconda parte dell'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale?

Stabilisce che il creditore della rendita abbia il termine di sei mesi per conservare la sua ipoteca legale colla iscrizione del titolo di commutazione sugli immobili gravati della prestazione, e che durante questo termine, nessuna trascrizione od iscrizione possa avere effetto in suo pregiudizio.

Ora Voi vedete, o Signori, che a questo modo l'ipoteca legale del creditore della rendita si converte in un vero privilegio, perchè il suo grado non si misura già dalla data dell'iscrizione, ma si da quella del titolo, di modo che se l'iscrizione viene accesa anche all'ultimo giorno del termine di sei mesi, questo creditore ha diritto di essere preferito a tutte le iscrizioni già prima accese. Questo sistema, o Signori, è contrario al sistema di pubblicità inaugurato dal Codice civile italiano, che ha fatto tanto onore alla Nazione ed ha riscosso gli applausi, non solo di tutti gli Italiani, ma anche degli stranieri.

Io credo che l'Ufficio Centrale non vorrà ostinarsi a sostenere una disposizione, cioè la seconda parte dell'art. 16 da esso proposta, la quale vulnererebbe il sistema di perfetta pubblicità sanzionato dal Codice civile. Bisogna assolutamente che l'ipoteca legale ac-

cordata a questi creditori prenda grado dalla data dell'iscrizione.

Il sistema proposto dall'Ufficio Centrale nella seconda parte dell'art. 16 è in manifesta opposizione col sistema ipotecario del Codice civile, e converte la ipoteca legale concessa al creditore della rendita in un vero privilegio.

Il Codice Napoleone accordava un privilegio ai dividendi sui beni caduti in divisione, che poteva essere iscritto entro il termine di 60 giorni, e passato questo termine, il privilegio si convertiva in un'ipoteca legale e prendeva grado dal giorno dell'iscrizione. Ma iscritto questo privilegio entro il termine dei 60 giorni, non poteva essere pregiudicato da alcuna iscrizione anteriore, appunto perchè era un vero privilegio, e non una semplice ipoteca legale. Allora solo prendeva grado dalla data della iscrizione, quando, essendo iscritto dopo il prescritto termine dei 60 giorni, si trasformava in una semplice ipoteca legale.

In sostanza l'Ufficio Centrale fa la stessa cosa e converte l'ipoteca legale del creditore della rendita in un privilegio. Ora, siccome i privilegi sugli immobili sono stati aboliti dal Codice civile, salvo il privilegio per le imposte, spero che l'Ufficio Centrale vorrà abbandonare la sua proposta, e spero altresì che vorranno consentir meco anche gli onorevoli Senatori qui presenti che fecero parte della Commissione Senatoria per lo studio del Codice civile, e che si resero tanto benemeriti per le osservazioni da essi fatte nelle loro dottissime relazioni, e per i savì ed importantissimi emendamenti, coi quali ridussero a maggior perfezione le disposizioni dello stesso Codice civile. Io quindi domando la soppressione della seconda parte di questo articolo 16.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Signori Senatori; io sorgo per proporre al Senato che respinga l'articolo 16 proposto dall'Ufficio Centrale e che invece si approvi l'articolo 13 proposto dal Ministero.

La questione che sorge dalla sostituzione proposta dall'Ufficio Centrale è gravissima, ed è tanto grave che a parer mio dal modo in cui essa sarà risolta, potrà dipendere l'adozione e la reiezione di tutta la legge.

Mi duole di essere in opposizione coll'Ufficio Centrale e all'adesione che è stata data dall'on. sig. Ministro non che all'onorevole senatore Chiesi, che nella materia ipotecaria è tanto dotto e maestro; ma ripeto che credo la questione sia gravissima, e che dal modo in cui essa sarà risolta dipenda l'approvazione o la reiezione della legge.

L'Ufficio Centrale e il Senatore Chiesi dicono: le decime delle quali si tratta non sono che un credito; quindi per esse non può competere il privilegio ossia l'ipoteca legale che il numero 1 dell'articolo 1969 del Codice civile accorda al venditore pel prezzo del fondo venduto, nè pertanto la rendita in cui saranno commutate le dette decime può assicurarsi

colla trascrizione delle sentenze che emaneranno; propongono quindi di concedere colla presente legge un'ipoteca al creditore, da iscriversi nel termine di sei mesi. Ma prima di esaminare questa grave questione, mi permetto di domandare agli onorevoli preopinanti, se hanno essi avvertito alle conseguenze che avrebbe questo sistema.

In primo luogo, è egli vero che noi possiamo con la presente legge accordare a quei creditori un'ipoteca oltre quelle che sono stabilite dal Codice civile; una ipoteca che l'Ufficio Centrale chiama legale, perchè sarebbe e necessità con una legge, ma che non sapremmo nemmeno come qualificare? Signori, io ne dubito grandemente. Io credo che ove si accettasse questa proposta, si verrebbe a sconvolgere tutto il sistema ipotecario, sistema che, (mi si permetta il dirlo, benchè abbia fatto parte della Commissione pel Codice civile) è stato con tanta sapienza regolato e che è il palladio della proprietà, e la garanzia del credito e di tutte le transazioni.

Nel Codice civile sono stabilite le diverse qualità delle ipoteche, e si dichiara che esse sono legali, giudiziali e convenzionali.

Premessa questa dichiarazione, l'articolo 1969 dichiara tassativamente quali sono le ipoteche legali, e dice che l'ipoteca legale compete: 1 al venditore; 2 ai coeredi, 3 ai minori, 4 alla moglie, 5 allo Stato per i crediti rispettivamente indicati negli stessi numeri. Ora, è evidente che se con questa legge noi concedessimo una ipoteca in forza della legge stessa al preteso credito per le decime feudali delle quali si tratta, noi creeremmo una nuova ipoteca legale per questo caso e credito speciale: non più cinque, ma sei sarebbero le ipoteche legali.

Consequentemente faremmo una deroga, ossia una aggiunta al Codice civile.

Chi di noi ha intenzione di fare una tal cosa? Io sono certo che neppure uno in Senato vorrebbe andare a questo punto. Eppure, non si può fare nè si fa altrimenti se si approva l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale!

So bene che mi si dirà, che non mancano casi nei quali, autorizzando qualche convenzione, la legge stessa ha stabilito una ipoteca per garanzia della convenzione medesima.

Ma in primo luogo io credo che in quei casi sia susseguita la stipulazione della convenzione, o l'accettazione espressa o tacita delle parti mercè la quale stipulazione od accettazione l'ipoteca ha assunto il carattere d'ipoteca convenzionale.

In ogni caso, benchè sia profondo il mio rispetto verso le decisioni del Parlamento, mi permetterei di osservare che a fronte della evidenza contraria, gli esempi anche di altre leggi non varrebbero a persuadermi che il Senato possa approvare ciò che propone l'Ufficio Centrale, senza derogare al Codice civile e fare una larga ferita al nostro sistema ipotecario.

Ma lasciamo a parte per un momento questa gravissima questione, e supponiamo che si possa stabilire l'ipoteca proposta dall'Ufficio Centrale; sorge allora un'altra difficoltà maggiore, quella appunto per cui dico che converrebbe rigettare la legge se non vi fosse mezzo a superarla.

Ed in vero, come diceva con ragione l'onorevole Chiesi, con quella disposizione della legge non si avrebbe nè si potrebbe avere che una ipoteca semplice, la quale non prenderebbe vita che dal giorno in cui la legge sarà promulgata, e da quello in cui questa ipoteca sarebbe iscritta.

L'Ufficio Centrale proponeva che l'iscrizione si prendesse fra 6 mesi, e l'onorevole Chiesi diceva con ragione che non potendo trattarsi di privilegio, l'ipoteca non potrebbe aver effetto che dal giorno dell'iscrizione.

Ora, o Signori, fra quei 70 mila possessori dei quali ci si è tanto parlato nelle scorse tornate, io credo che non è irragionevole il credere che almeno 50 mila avranno forse i loro fondi già affetti da altre ipoteche. Quindi se si trattasse di un privilegio da conservarsi mediante la trascrizione e la contemporanea iscrizione come proponeva il Ministero nell'art. 13, i creditori delle decime non avrebbero nulla a temere da parte dei creditori già iscritti, giacchè mediante la trascrizione od iscrizione conserverebbero la loro anteriorità e pozziorità.

Ma se la loro ipoteca non nasce e non prende grado che con questa legge, è evidente che essi si trovano preceduti dai creditori già iscritti e corrono pericolo di perdere i loro diritti.

È questa l'intenzione dell'Ufficio Centrale? È questa l'intenzione del Senato?

Mai più, perchè ciò sarebbe un vero spoglio che si commetterebbe a danno dei decimanti, che sarebbero obbligati a subire la commutazione delle decime in una rendita non bene assicurata.

Obbligare i creditori, loro malgrado, a consentire la commutazione e non assicurar loro il pagamento della medesima sarebbe una cosa inaudita. Essi avrebbero diritto di dirci: lasciateci in pace, lasciateci godere, come godiamo delle decime e se volete commutarle in una rendita, assicuratecela.

Premesse queste osservazioni, che io sottometto e raccomandando al profondo giudizio del Senato e dell'onorevole Relatore, passo ad esaminare brevemente se sia poi vero e senza dubbio che i diritti competenti ai decimanti non sieno che un semplice credito.

Convengo che se fosse stabilito che per queste decime non compete al creditore che un semplice credito personale, non si potrebbe assicurar questo credito per mezzo della trascrizione, come proponeva il Ministero nell'art. 13, ma ripeto che a me non pare così certo come suppone l'Ufficio Centrale che non si tratti che di un semplice credito personale e sono propenso invece a considerare quei diritti come reali.

Da quanto ha dottamente asserito l'onorevole Relatore e da quanto si è accennato nella discussione, parmi che i debitori di quelle decime possano considerarsi quasi come enfiteuti o coloni, e che ad ogni modo il diritto dei creditori sia inerente al fondo stesso e quindi sia di natura reale.

E difatti, se mal non mi appongo, è detto che l'origine, la causa di queste prestazioni è stata la concessione delle terre che fu fatta dai Baroni a favore dei possessori che dapprima furono semplici coloni e col l'andar del tempo vennero considerati come possessori incommutabili coll'onere di corrispondere la decima increata al fondo stesso.

Si tratta dunque piuttosto di un enfiteusi *sui generis*, o di un onere reale, che di un censo riservativo.

Quindi i diritti dei creditori delle decime hanno il fondamento nel condominio o in un diritto reale che fa parte del fondo. E ciò è sì vero che il creditore dirige la sua azione contro il possessore del fondo qualunque sia.

Adunque la commutazione di questo diritto in una rendita non deve fargli cambiar di natura; esso deve continuare ad essere reale e pertanto conservarsi per mezzo della trascrizione.

È così che considerava la questione il Ministero nel suo primo progetto, e così la ha pure considerata la Camera dei Deputati.

Ma io voglio concedere all'onorevole Relatore e all'onorevole Senatore Chiesi che qualche difficoltà possa esservi in questo punto dottrinale, come dovrebbe risolversi questo dubbio? Certamente che il dubbio dovrebbe risolversi in modo che non si pregiudichi alcuno, che la commutazione abbia luogo, ma senza che sia lo spoglio dei creditori, come avverrebbe approvando l'articolo 16 dell'Ufficio Centrale. Noi siamo in presenza di due opinioni: con una si salvano tutti i principii e non si pregiudica veruno, coll'altra si sconvolge tutto e si arriva allo spoglio. A voi, signori Senatori, spetta di scegliere tra le due opinioni.

**Presidente.** Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non avrei creduto che si dovesse oggi ritornare su cose le quali si trovavano ieri di già concordate in una conferenza tenuta dall'Ufficio Centrale col Ministro di Grazia e Giustizia, e con l'intervento degli onorevoli Senatori Vigliani, Conforti, Castelli, De Falco e Poggi. L'Ufficio Centrale è grato alla benevolenza di sì stimabili giureconsulti, che hanno col loro senno contribuito a mettere d'accordo l'Ufficio medesimo coll'onorevole Ministro su tutti gli articoli rimasti in discussione. Gli articoli rimasti in discussione e concordati, se meriteranno il suffragio del Senato, saranno benedetti e dai decimanti e dai possessori, perocchè sono informati da principii di vera giustizia e di vera utilità per gli interessati.

Di già si è ammesso in principio che il giudizio di commutazione delle prestazioni rimane sospeso per le eccezioni perentorie dei convenuti sulla proprietà; e

questa disposizione è passata su di un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani. Ma lo stesso esimio Senatore, per non far dedurre da un principio vero, conseguenze funeste, è stato felice nella proposta di un articolo aggiuntivo, vale a dire, che in pendenza delle questioni innanzi al giudice del merito sulla proprietà, dev' essere rispettato lo stato del possesso attuale. Salutare disposizione, ed intesa a frenare le ingiuste opposizioni dei debitori.

Si è stabilito dal Senato che gli arbitri necessari decideranno inappellabilmente le controversie sulla commutazione. Ma dovendo la decisione degli arbitri rendersi esecutoria dal Tribunale, si è proposta un'aggiunta intesa a dar facoltà allo stesso Tribunale di modificare la liquidazione avvenuta per un evidente errore di fatto. Ecco restituito al Tribunale ordinario quel potere moderatore, necessario per riparare evidenti ingiustizie. Il Relatore che ha con tanto calore respinto le Giunte speciali e l'arbitramento necessario, è lieto di vedere restituita la giurisdizione ai Tribunali per riparare le ingiustizie degli arbitri.

Si è tanto battagliato per la citazione per pubblici proclami; ma il Relatore ha depresso le armi, quando l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha convenuto di potersi fare la citazione in carta esente da tassa di bollo. L'avidità fiscale ha ceduto all'equità, e potranno godere i creditori ed i possessori di questo benefico provvedimento.

Le tasse giudiziarie si sono ridotte a quelle stabilite per le Preture, e si è pensato pure agli estratti delle sentenze ne' casi in cui dovessero essere rivestite di forza esecutiva. Un creditore adunque non dovrà prender spedizione di una voluminosa sentenza per costringere un solo di tanti debitori, ma col semplice estratto che si riferisce al debitore moroso potrà procedere alla esecuzione.

Tutte queste benefiche disposizioni si trovano di già concordate, e concordato si è altresì di doversi sostituire all'art. 13 del progetto ministeriale l'art. 16 del controprogetto dell'Ufficio Centrale.

Ma l'on. senatore De Foresta eleva gravi dubbi sulla sostituzione dell'art. 19 del controprogetto a quello del progetto ministeriale e sostiene sembrargli cosa più conveniente e consona ai principii del diritto di doversi trascrivere il titolo della commutazione in annua rendita. Io non era preparato a questa nuova battaglia, perocchè anche su questa controversia l'on. Ministro di Grazia e Giustizia si era messo d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Mi permetto di sottoporre alla saviezza dello stimabilissimo Senatore De Foresta, che nelle province meridionali e prima del 1809 il diritto del creditore della decima era un diritto immobiliare, che costituiva un censo riservativo, e questo diritto immobiliare poteva esser gravato d'ipoteca dal decimante; ma era pur vero che il colono perpetuo era proprietario assoluto della terra colonica, senza che il creditore della pre-

stazione potesse sperimentare l'azione reale pel pagamento della prestazione medesima. Ond'è che anche prima di essersi introdotto in Napoli il Codice francese non si poteva confondere la colonia perpetua con l'enfiteusi. L'una era ben diversa dall'altra per la natura stessa delle cose. Senza titolo non vi era enfiteusi ed il distintivo appunto della colonia sta nella mancanza del titolo. La colonia era una posizione di fatto prodotta dal tempo, che nel mondo morale tante cose buone o ree legittima.

Il Codice francese introdotto in Napoli in gennaio 1809 dichiarò cose mobili, nell'interesse della coltura, le prestazioni prediali, e prima di questo Codice il Decreto del 20 giugno 1808 avea consacrato lo stesso principio per i censi riservativi. Ridotto il censo riservativo ad un semplice credito, non poteva il creditore aver dominio sulla terra colonica nè azione reale per difetto di coltura o per mancanza di pagamento delle prestazioni. Il diritto del creditore era circoscritto nella decima de' frutti della terra qualunque ne fosse il possessore.

Così si può spiegare perchè il Decreto del 1838 volle la interruzione della prescrizione appunto per le prestazioni prediali, e perchè il rescritto del 17 agosto 1838 dichiarò di esser applicabile la disposizione dell'art. 2069 delle leggi civili, relativo alla rinnovazione del titolo dell'annua prestazione, per la ragione che nel censo riservativo il fondo rimane presso il possessore a titolo di proprietà, e che la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui.

Questa essendo a qualunque la natura del censo riservativo, qual passaggio di dominio vi sarà nel colono perpetuo per avere il creditore ottenuta la commutazione della prestazione in natura? E se non vi ha passaggio di proprietà, come si potrà dichiarare che sia necessaria la trascrizione del titolo di commutazione?

Prego caldamente il Senato a ponderare con tutta serietà le conseguenze di un sistema che alterando radicalmente il diritto storico e le condizioni giuridiche degli interessati, produrrebbe tale perturbamento da sconvolgere titoli che hanno presentato gli elementi regolatori della pace delle famiglie e la base di molteplici contrattazioni tra privati. Se voi assimilerete la colonia perpetua all'enfiteusi, chi non dirà da oggi innanzi che il possesso de' coloni perpetui dalle leggi dichiarati proprietari, è stato sin'ora precario, nello stesso modo che è precario il possesso dell'enfiteuta? Una conseguenza della precarietà sarebbe quella di non potere il possessore opporre la prescrizione del diritto a decimare!

E queste osservazioni mi dispensano dal rispondere distesamente alle altre obiezioni elevate dall'onorevole Senatore Chiesi, il quale essendo d'accordo coll'Ufficio Centrale nel respingere la proposta ministeriale (ora abbandonata dal Ministro di Grazia e Giustizia), dissente poi da noi sulla iscrizione ipotecaria

che vogliamo; per effetto della presente legge accordare al creditore dell'anana realità. Egli si spaventa della idea di una ipoteca tacita come cosa dissonante dal diritto comune e dal pensiero di dar forza retroattiva ad una legge; ma io prego un giureconsulto si stimabile a por mente che, estinto il diritto del creditore in prodotti della terra colonica e convertito questo diritto in canone, non avrebbe alcuna garanzia il creditore senza la ipoteca, e s'intende bene che questa ipoteca non dev'essere pregiudicata dalle precedenti iscrizioni ipotecarie prese a danno de' possessori delle terre coloniche per la ragione semplicissima che le ipoteche pe' debitori de' coloni perpetui non pregiudicavano la quota de' prodotti in natura dovuti al decimante.

Nè mi fa impressione la obbiezione di contenere la forma proposta dall'Ufficio Centrale una specie di disposizione transitoria nel termine della iscrizione ipotecaria; perchè nel passaggio da una legislazione ad un'altra le disposizioni transitorie mettono in armonia il presente col futuro, sono il ponte di passaggio da una legislazione ad un'altra per non turbare diritti acquisiti. E le disposizioni transitorie non sono state forse necessarie per l'attuazione del Codice civile italiano, e non si sono forse quanto alle ipoteche tacite accordati termini per la pubblicità dell'iscrizioni, termini che si sono per ben quattro volte prerogati dai grandi poteri dello Stato? A che dunque meravigliare che, stabilita la ipoteca dalla presente legge, la corrispondente iscrizione dovesse essere pubblicata fra sei mesi per tutte le conseguenze giuridiche?

Ascriverei a mia buona fortuna se gli onorevoli preoccupati ritirassero le loro mozioni.

Senatore **Chiesi**. Signori Senatori, non vi sono che due sistemi da seguire, ed è mestieri subire le conseguenze o dell'uno o dell'altro, secondo che o questo o que lo avrà la preferenza.

Il sistema proposto dall'onorevole De Foresta importa che chi ha diritto alla prestazione abbia un vero diritto di condominio, che si risolve in un diretto dominio. Questo sistema è stato combattuto dall'onorevole Relatore nella sua dotta relazione, ed oppugnato di bel nuovo fortemente colle dotte ed eloquenti parole poco dianzi da lui pronunziate; e al sistema difeso dall'egregio Relatore aderì fin dal primo giorno della discussione di questo progetto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale abbandonò interamente il sistema suo proprio.

Giusta l'avviso tanto dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia quanto dell'Ufficio Centrale, il diritto del decimante è ridotto ad un semplice credito, e l'Ufficio Centrale intende che questo credito sia garantito con ipoteca legale.

Io accetto il sistema dell'Ufficio Centrale, sia perchè rimasi convinto delle forti ragioni che già erano state addotte nella Relazione, sia perchè, e lo dico francamente, è questo un sistema più favorevole ai pos-

essori; accetto pure, senza mancare ai principii che in materia ipotecaria ho sempre sostenuto, la garanzia di una ipoteca legale. E su questo punto non potrei associarmi all'onorevole De Foresta, il quale crede che, ammettendo questa ipoteca legale, si venga a derogare al Codice civile. Sarò forse in errore, ma non si porta a parer mio deroga di sorta al Codice civile, accordando un'ipoteca legale al creditore della prestazione convertita in rendita. Il Codice civile stabilisce tre categorie d'ipoteche: l'ipoteca legale, l'ipoteca convenzionale, l'ipoteca giudiziaria; e fissa ed enumera alcuni titoli ai quali viene accordata l'ipoteca legale.

Derogheremo al Codice civile se oggi si trattasse o di creare una nuova ipoteca non contemplata dal Codice stesso, oppure di attribuire ad un'ipoteca qualità, attributi e caratteri non riconosciuti e non ammessi dal Codice civile. Noi accordiamo colla presente legge un'ipoteca che ha la stessa natura che all'ipoteca legale è attribuita dal Codice civile; e non facciamo che aggiungere alla enumerazione dei titoli, ai quali lo stesso Codice concede l'ipoteca legale, un nuovo titolo al quale l'ipoteca legale debba competere.

Facendo questo per legge non si porta, ripeto, a parer mio, in alcun modo deroga al sistema ipotecario del Codice civile.

Noi non facciamo che un'aggiunta all'enumerazione che in esso sta scritta dei crediti ai quali è concesso il beneficio dell'ipoteca legale. Ma dal momento che l'Ufficio Centrale ammette che il diritto del creditore della rendita è un puro credito, dal momento che vuole che questo credito sia garantito da un'ipoteca legale, bisogna, o Signori, che questa ipoteca legale corra la sorte di tutte le altre ipoteche legali stabilite dal Codice civile.

Il Codice civile ha stabilito la regola generale che qualunque ipoteca non possa avere effetto e grado che dal giorno della iscrizione; è questa la riforma più radicale che ha fatto il Codice civile al sistema ipotecario che era prima in vigore. Non si è contentato di prescrivere la necessità della trascrizione degli atti di alienazione, non si è contentato di rendere obbligatoria l'iscrizione di quelle ipoteche legali che ne erano dispensate dal Codice Napoleonico, ha fatto riforme assai più radicali, e fra queste quella di convertire i privilegi sugli immobili in ipoteca legale semplice, appunto perchè questi diritti che dai Codici anteriori avevano privilegio, ossia il diritto di essere preferiti anche alle ipoteche anteriormente iscritte, potessero aver grado unicamente dal giorno dell'iscrizione.

Io dunque penso che non dobbiamo badare alle conseguenze che possono derivare dal sistema che si adotta. Abbracciato un sistema, bisogna subire tutte le conseguenze, qualunque esse siano. Se escludiamo il condominio, dobbiamo di necessità ammettere il credito. Se vi è un credito, e questo credito è garantito dall'ipoteca legale, bisogna che quest'ipoteca subisca



la sorte che a tutte le ipoteche legali, convenzionali e giudiziali è assegnata dal Codice civile, cioè che il grado sia determinato unicamente dalla iscrizione.

Questo è il sistema che credo logico, e ripeterò ancora una volta che, ammettendo l'ipoteca legale, accordata dall'Ufficio Centrale a garanzia del creditore della rendita, non si deroga per nulla alle disposizioni del Codice civile, purchè questa ipoteca ottenga il suo grado dalla data dell'iscrizione, e non possa mai essere preferita ad ipoteche anteriormente iscritte.

Del resto, rimetto la decisione dell'insorta questione alla saviezza del Senato; ma per parte mia insisto perchè sia soppressa la seconda parte dell'art. 16 del progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi permetterei soltanto, prima che prenda la parola l'onorevole Senatore De Foresta, di ricordare i testi di legge che credo toglieranno in parte le obiezioni ch'egli faceva; cioè sulla natura enfiteutica di questa prestazione in quanto che tanto la legge del 1810 quanto quella del 1841 escludevano specialmente dalla commutazione i canoni derivanti da scrittura enfiteutica. E siccome la legge che noi facciamo si rimette alle prestazioni che erano commutabili ai termini dei Decreti del 1808 e 1810 per le Province Napoletane e per le Province Siciliane pel Decreto del dicembre 1841, vede benissimo il Senatore De Foresta che questa legge non comprende le prestazioni le quali derivassero da concessioni enfiteutiche.

Darò lettura degli articoli affinché il Senato meglio se ne convinca.

« Art. 2. Sono presunte ex feudali tutte le rendite esatte dagli ex-Baroni, o dagli aventi causa da essi, per feudi siti fra i confini degli antichi ex-feudi. Il Decreto dei 20 giugno non è applicabile alle sole concessioni di fondi privati e allodiali fatte con pubbliche scritture. Tranne questa sola prova, ogni altro argomento è dichiarato incapace a dimostrare la qualità burgensatica delle rendite che si pretendessero esenti dalla regola stabilita col presente Decreto. »

« Art. 3. Le rendite, e le prestazioni ex-feudali in denaro, e quelle in generi di qualunque natura, e così prima come dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi se non nella qualità di censi riservativi de' fondi dai quali dipendono. Come tali esse costituiranno l'unica riserva degli antichi diritti degli ex-Baroni, abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa finora esercitata. »

« Art. 4. In conseguenza dell'articolo precedente è abolita ogni devoluzione, sia per cultura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte dei concessionari senza legittimi successori. Restano bensì salvi agli ex-Baroni tutti i dritti che nascono dalla natura del censo riservativo, tanto sui frutti,

quanto sul prezzo del fondo redditizio per la riscossione delle rendite delle prestazioni solite. »

« Art. 5. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i canoni, e le prestazioni enfiteutiche, per le quali dovranno osservarsi la natura e le leggi de' contratti. Si avranno per enfiteutiche quelle sole rendite e prestazioni che nascono da pubbliche scritture, esclusa ogni altra prova di equipollenza. »

E nel Decreto dell'11 dicembre del 1841 per la Sicilia, quando si estesero alla medesima i Decreti del 20 giugno 1808, e del 17 gennaio 1810, si diceva « che da siffatta disposizione si intendono eccettuati i canoni enfiteutici, ai termini del titolo 9 delle leggi civili. »

Mi permetteva anche di aggiungere che, secondo le disposizioni del Codice francese, pubblicate in Napoli nel 1809 e riprodotte nella legge del 1819 per tutto il Regno, l'ipoteca poteva costituirsi sui canoni enfiteutici: su tutte le altre prestazioni, anche per le rendite che erano state riservate nella concessione che si faceva di un immobile, la legge non ammise affatto la costituzione delle ipoteche.

Difatti è da notare che nella legge di procedura civile del 1819, trattandosi della espropriazione forzata delle rendite, si disse che per queste rendite nei casi di espropriazione doveva seguirsi un procedimento che si avvicinava piuttosto alla vendita forzata dei crediti, anzichè degli immobili, ammenochè non ci fossero state delle ipoteche legalmente acquistate e conservate prima del primo gennaio 1809 per Napoli, dalla data cioè de l'attuazione del Codice che vietava l'ipoteca sui censi riservativi. E per la Sicilia si disse espressamente per le ipoteche acquistate prima del primo settembre 1819, perchè tanto in Napoli dopo il primo gennaio 1809, quanto per la Sicilia dopo il primo settembre 1819 non fu ammessa l'ipoteca se non sui canoni strettamente enfiteutici. Tutte le altre prestazioni prediali, anche quelle rendite che erano riservate nella cessione che si faceva di un immobile, non erano affatto suscettive d'ipoteca. Colla nuova legge poi del 1828 per la espropriazione forzata si dispose per la espropriazione dei diritti reali immobiliari, e all'art. 85 si dissero tali i diritti riguardanti dominio diretto per fondi concessi in enfiteusi o colonia perpetua.

Mi sono permesso accennare a questi articoli di legge, perchè credo che valgano, come diceva, a meglio posare la questione sulla natura di queste prestazioni e sulle conseguenze, nel rapporto della ipoteca.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore De Foresta.

**Senatore De Foresta.** L'onorevole Relatore con molta energia e dottrina ha cercato di dimostrare che le prestazioni delle quali si tratta, non sono prestazioni enfiteutiche, che cioè non si tratta nè può trattarsi di enfiteusi.

In primo luogo io avevo già detto che tali presta-

zioni dovevano considerarsi non come veri diritti enfiteutici, ma come derivanti da una specie di enfiteusi *sui generis*.

L'onorevole Relatore ha dovuto comprendere che io non volevo mettere in campo una formale questione sulla natura di questi diritti; ma che invece volevo chiamare l'attenzione di lui e del Senato sulle gravissime conseguenze dall'accettarsi l'articolo proposto dallo stesso Ufficio Centrale e mi duole di non essere stato inteso dall'ottimo Relatore.

Io ho detto: lasciamo la questione dottrinale, ossia non addentriamoci troppo in questa ardua discussione, supponiamo che vi sia dubbio, e per lo meno vi è. Ebbene, quando il Parlamento avrà risolto il dubbio nel senso che le prestazioni decimali in parola siano diritti reali, nessuno potrà più nè muover questione, nè far lagnanze, ed ogni difficoltà sarà tolta.

Invece l'onorevole Relatore, attenendosi al rigore dei principii, e ripetendo essere impossibile il considerare cotesti diritti altrimenti che come un credito, senza volerlo, egli compromette la legge, perchè è impossibile che si pongano i creditori nella dura condizione in cui sarebbero posti dall' art. 16 dell'Ufficio Centrale.

Io voglio però ancora tentare di persuadere l'onorevole Relatore, muovendogli due domande. Prego l'onorevole Relatore a dirmi se le prestazioni in discorso sono state iscritte come secondo il suo sistema, cioè se non sono che semplici crediti, avrebbero dovuto esserlo. Mi dica, ripeto, se furono prese le relative iscrizioni ipotecarie. Inoltre lo prego di dirmi se sia certo che fra quei settanta mila possessori non ve ne sia alcuno che abbia il fondo sottoposto alle prestazioni già affetto da altre ipoteche legittimamente iscritte.

La sua risposta a queste due domande farà meglio di ogni mia parola comprendere la gravità della questione, e regolerà il mio voto. Io dichiaro fin d'ora che se non esistono iscrizioni a favore dei decimanti e se non sono assicurato che sui fondi sottoposti alle prestazioni non vi sono già altre iscrizioni ipotecarie, qualora mai, ciò che non credo, fosse approvato l'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale, io darò, mio malgrado, la palla nera all'intero progetto.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Debbo anzitutto dichiarare al Senato che la questione ora sollevata dall'onorevole Senatore De Foresta non fu punto discussa in quella conferenza alla quale ebbi l'onore di intervenire insieme ai membri dell'Ufficio Centrale.

In quella conferenza non si trattarono che quei punti sui quali esisteva divergenza tra l'Ufficio Centrale e il signor Ministro, oppure tra i vari membri del Senato che avevano preso parte alla presente discussione.

Sopra questo punto, sa benissimo il Senato che non era stata sollevata questione di sorta, ancorchè qualche

parola alla sfuggita sia stata pronunciata e fatta qualche osservazione, per conoscere la natura di questo diritto che, come avete inteso, da alcui si riguarda come personale, da altri come reale.

Tuttavia la questione che ci occupa, io non lo dissimulo, è questione grave assai, e, come giustamente è stato detto da un egregio scrittore di diritto, la parte delle ipoteche è nel diritto civile la metafisica della Legislazione.

È questa una grande verità, perchè tutte le volte che si mette in campo una questione di tal fatta s'incontrano tante difficoltà, tante sottigliezze che tutti coloro i quali non sono iniziati alla scienza, nel prenderla ad esame, non possono non avvedersi che si aggirano in un labirinto.

Premesse queste osservazioni, io dirò che riconosco, in parte la gravità e la sostanza delle osservazioni, dirò anzi dei dubbii manifestati dall'onorevole Senatore De Foresta. Egli da ultimo ha mosso un eccitamento all'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale e in questo egli mi ha prevenuto, poichè provo anch'io il bisogno di conoscere come quel diritto che l'egregio Relatore dice personale, simile al censo riservativo, fosse iscritto sopra i fondi, e come si mettesse questo diritto in concorso coi diritti reali che nascono dalle ipoteche che possono iscriversi.

Io ho domandato a me stesso come questi diritti si trovassero iscritti, e come sieno sempre andati illesi, come ce ne assicura l'egregio Relatore dalla concorrenza con altri diritti reali. Io quindi amerei che sopra questo punto, la dottrina così vasta e così profonda del nostro collega Senatore Miraglia, il quale ha fatto sulla materia speciali studi, volesse chiarire me e il Senato, giacchè suppongo che molti Senatori, al pari di me, desidereranno su questo proposito qualche schiarimento. Desidererei ancora sapere come questo diritto personale sia assicurato di fronte ai diritti reali di ipoteca. In secondo luogo amerei di avere qualche spiegazione intorno all'articolo che l'Ufficio Centrale ha sostituito a quello del Ministero.

Il Ministero partiva da un concetto affatto diverso; il Ministero partiva dall'idea di privilegio che ha colui che vende la cosa per la sicurezza del prezzo convenuto.

Il Ministero considerava come prezzo della decima quel capitale che sarà fissato in luogo delle derrate che ora si pagano; e poi nell'atto in cui si prescrive la conversione della decima in denaro si stabilisce quell'ipoteca che al venditore compete sulla cosa venduta. Questo è il concetto del Ministero, concetto molto chiaro e che fissa ad un tempo e dà forza a quel privilegio che appartiene al venditore, privilegio che non teme punto le assicurazioni che possono essere prese dal compratore quando stimi di ricorrere ad un'ipoteca legale.

L'Ufficio Centrale è mosso da un'altra idea, quella cioè che per la ipoteca legale importi aver in mira il

grado di questa, se è fatta entro il termine di 6 mesi assegnati dall'articolo contrapposto al progetto ministeriale.

Se è così, io non posso non ammettere le difficoltà affacciate dall'onorevole Senatore De Foresta.

Che sarà delle ipoteche che esistono sopra fondi soggetti a decime, e fatte a favore dei possessori di questi medesimi fondi? Andranno esse ipoteche avanti a questa ipoteca legale che noi introduciamo? Se questo fosse, e io credo che i termini dell'articolo lascino luogo a crederlo, veramente la sorte dei possessori delle decime correrebbe gravissimo pericolo, e non esiterei a dire, che sarebbero rovinati. Quindi sarei molto grato all'onorevole Relatore se volesse avere la gentilezza di dare in proposito schiarimenti al Senato, e spero che questi ci condurranno allo scioglimento della questione.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Gli onorevoli Senatori De Foresta e Vigliani mi credono un debitore facoltoso, gravandomi di un peso cotanto esorbitante, ma non si avvegono che io ora sono una sorgente affatto inaridita.

Grato però alla loro benevolenza spero che si contenteranno delle povere mie parole che potrò accozzare alla meglio.

L'onorevole Vigliani vi ha accennato a delle anomalie in materia ipotecaria. E ben a ragione Egli, verosimilmente nella storia del diritto, conosce meglio di me le anomalie nelle diverse branche della legislazione. Sviluppando nella fortuna della travagliata mia vita i classici per penetrare nelle erudite ricerche delle anomalie in materia ipotecaria, ho avuto a convincermi che abbiamo in due casi delle ipoteche *anomale*. Il primo caso era quello della ipoteca tacita del legatario, la quale avea per fondamento la legge unica *Codice communia de legatis*; e questa ipoteca pel consenso degli scrittori era detta *anomala* perchè era divisibile come l'azione personale contro gli eredi del debitore. La gloria di avere in Italia vittoriosamente dimostrato l'anomalia di questa ipoteca è stata del Senato di Savoia e del Sacro Consiglio Napoletano, ed a loro esempio decisero nello stesso modo le altre Curie di Europa. Un'altra anomalia abbiamo avuto nella ipoteca *irregolare* pel censo consegnativo, per la ragione che la ipotecaria costituiva la obbligazione principale e la personale era l'accessoria.

Qual meraviglia adunque che il censo riservativo, mentre non era un diritto reale sul fondo, tenesse obbligati i frutti da dar diritto al decimante di richiederli nelle mani di chiunque si trovasse il fondo? Che doveva fare il legislatore per conciliare il principio della libertà delle terre con quello di conservare incolume il terraggio dichiarato sacro per gli *ex-feudatarii*? Dovè certamente adottare disposizioni tali da dover risentire di qualche anomalia. Delle anomalie non possono man-

care in qualunque legislazione senza che però il monumento legislativo perda il suo pregio.

Or vengo alle spiegazioni di fatto cortesemente richiestemi da' due rispettabili preopinanti. Nello stato attuale delle cose i creditori delle decime non hanno iscritto nè avean bisogno d'iscrivere il credito su' fondi gravati, e per una ragione semplicissima. Il creditore della prestazione in natura non può venire in conflitto co' creditori ipotecari del colono perpetuo, perchè il decimo del prodotto essendo del creditore, nelle mani di chiunque si trovasse la terra colonica, non vi potrà esser conflitto d'interessi tra il creditore della prestazione e il creditore ipotecario del possessore della terra: il possessore della terra colonica ha obbligato a favore de' suoi personali creditori i nove decimi del prodotto come suoi, e non già la decima che appartiene ad un altro per censo riservativo. Fin oggi non vi era nè vi poteva esser ragione nella legge di accordare al creditore della decima ipoteca sulla terra colonica.

Ma ora che si vuole liberare la terra dalla prestazione, e ridurre la prestazione medesima in annua rendita in danaro il creditore ha bisogno della ipoteca e della iscrizione, perocchè senza ipoteca non avrebbe più alcuna garanzia sui frutti del fondo gravato della prestazione.

Per tal modo si rende facile la proposta dell'Ufficio Centrale, che la ipoteca accordata al creditore del canone non è pregiudicata dalle ipoteche anteriori per debiti del colono perpetuo, senza che per questo si potesse rimproverare alla legge il vizio di retroattività. Dove starebbe la retroattività se i creditori ipotecarii del possessore non verrebbero pregiudicati dalla ipoteca pel canone surrogato alla prestazione in natura, se il capitale di questo canone rappresenta il corrispettivo della decima de' frutti alla quale decima non avean diritto i creditori del possessore?

Signori Senatori. Il Relatore nel ringraziarvi della cortese attenzione che avete prestato a queste povere parole, raccomanda al vostro zelo di deliberare con quella maturità di consiglio che vi distingue nel dare il vostro voto. La quistione in disamina è troppo grave per le Province Napoletane e Siciliane, e se per poco si alterassero i principii sin ora rispettati, la fede delle contrattazioni verrebbe scossa quado si ammettesse il principio della trascrizione, che incenerrebbe alla conseguenza fatale, che sarebbe stato fin ora precario il possesso de' coloni perpetui. Si aprirebbe una sorgente di liti per la imprescrittibilità del diritto a decimare, ed una legge che mira alla pace tra i cittadini sarebbe la scintilla della discordia.

Non è cosa facile per un legislatore alterare il diritto storico di un popolo, e non saprei con quanto senno politico si vorrebbero introdurre novità che non hanno alcuna ragione di meritare l'autorità del legislatore. Vi prego di osservare che è prossima la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie

la quale in talune parti ha relazione con la legge in discussione, e non vorrei che s'introducessero antecedenti da poter pregiudicare le questioni pel Demanio della Sila. In questo mondo si vive di antecedenti.

L'Ufficio Centrale ha fatto il suo dovere, e piegherà rivrente la fronte a qualunque deliberazione prendesse il Senato. Gli articoli del progetto di legge di già votati, e gli altri articoli concordati col Ministro, e che or ora saranno votati, sono tali che soddisfaranno la pubblica coscienza ed i voti dei possessori delle terre e dei creditori delle decime: non rimane che solo questo punto grave della trascrizione, ma speriamo anche di poterci mettere di accordo anche su questo dopo che altri oratori avranno presentato altre proposte.

Le terre delle province napoletane e siciliane sono benedette dalla natura, e se per le tristizie del passato sono state condannate in buona parte alla sterilità, abbiamo fondate ragioni da sperare che la legge che abbiamo discusso contribuirà non poco a renderle germe fecondo di attività sociale e di prosperità nazionale.

**Presidente.** Rileggo l'emendamento del Senatore Vigliani.

(Vedi sopra)

Senatore **Lauzi.** Domanderei la parola per una semplice spiegazione.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Desidererei di sentire come riesce composto l'intero articolo in seguito a quest'aggiunta.

**Presidente.** Darò lettura dell'intero articolo come fu modificato:

Eccone il tenore:

« La rendita annua liquidata per accordo tra le parti, o per sentenza in commutazione delle prestazioni, è garantita sopra gli immobili soggetti alle dette prestazioni da ipoteca concessa dalla presente legge.

» Per conservare questa ipoteca legale il creditore farà eseguire fra sei mesi l'iscrizione del titolo di commutazione sugli immobili gravati della prestazione, e quest'iscrizione avrà effetto di precedenza su tutte le iscrizioni ipotecarie esistenti sugli immobili anzidetti che vi si iscrivessero durante i detti sei mesi. Se la iscrizione avrà luogo dopo i sei mesi, la ipoteca legale avrà effetto dalla data della iscrizione. »

A questo poi venne aggiunto un terzo comma che l'Ufficio Centrale ha fatto pervenire al banco della Presidenza e che è così concepito:

« Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà. »

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Io ho domandato la parola perchè non mi pare chiarito abbastanza l'articolo nel senso espresso dall'Ufficio Centrale.

Io dubito che non sia ancora abbastanza assicurato l'interesse del creditore decimante, perchè non basta dire che l'iscrizione presa in questo semestre darà l'an-

teriorità a tutte le iscrizioni che si faranno nel semestre medesimo; se vi fossero iscrizioni anteriori?

Senatore **Miraglia, relatore.** Mi permetta: ci sono tutte, si riferisce anche alle precedenti.

Senatore **Poggi.** Non mi pareva che fosse detto, o almeno non aveva udita questa frase.

**Presidente.** Rileggerò a questo proposito l'emendamento del Senatore Vigliani:

« E questa iscrizione avrà effetto di precedenza su tutte le iscrizioni ipotecarie sussistenti sugli immobili anzidetti, o che si iscrivessero durante i sei mesi. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Prendo la parola soltanto per dire che amando io l'*unicuique suum*, l'emendamento non è mio, ma venne formulato dall'Ufficio Centrale che si compiacque di comunicarmelo, ed al quale risposi che per parte mia l'avrei accettato.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io confesso che aveva rinunciato alla trascrizione, perchè nel sistema seguito dalla Camera Elettiva, e che dal Ministero era stato presentato al Senato, si volevano favorire i debitori, e rendere più facili e meno dispendiose le operazioni della conversione in denaro; e a questo scopo sembravami che meglio corrispondesse la proposta dello Ufficio Centrale di non farsi la trascrizione.

Però non posso negare che questa proposta lede d'assai il diritto creditorio dei feudatari, dei proprietari delle decime, perchè certamente se si riduce questo diritto ad un credito personale, ad un credito qualunque, esso veniva ad essere postergato, ancorchè si desse ora un'ipoteca legale, a tutte le ipoteche esistenti a carico del possessore. Si è ora cercato di porre riparo a questa ingiustizia (mi si perdoni la frase) coll'introdurre una disposizione la quale, a mio avviso, poco corrisponde ai principii che regolano l'attuale nostro sistema ipotecario; la disposizione cioè di dare un effetto retroattivo, a danno dei terzi, all'ipoteca legale che si accorda per la prima volta con questa legge.

Può dirsi, è vero, che essendo questo fondo già *obnoxio* al pagamento di queste decime, indipendentemente dall'iscrizione ipotecaria, in questo caso i creditori verso il possessore del fondo, che avrebbero preso un'ipoteca, non sarebbero per nulla lesi da questo privilegio retroattivo che si accorda alla prestazione che oggi si surroga, inquantochè non si fa, per dir così, che mantenere lo stato delle cose tal quale si trovava nel rapporto del fondo dato in garanzia a questo creditore, colla sola sostituzione, che invece di pagare il debito in derrate, oggi si paga in denaro; ma non è men vero che sembra contrario ai moderni principii il riconoscere un privilegio tanto esteso senza che sia stato per lo innanzi riconosciuto dalla legge.

Senza dubbio la esazione di queste prestazioni, come

quella dei canoni enfiteutici, era privilegiata sui frutti del fondo, e secondo il nuovo Codice Italiano la è sui canoni enfiteutici e per due annate; ma non per questo si ritiene il diritto del concedente come un semplice credito garantito da un privilegio, che anzi non si annovera fra i crediti privilegiati sugli immobili, ed invece si considera come un immobile. E però sembra più corrispondente ai principii del nostro regime ipotecario di riguardare questa commutazione come una cessione della prestazione del diritto prediale, e quindi assoggettarla alla trascrizione.

Sebbene anco cotesto sistema possa incontrare obiezioni, mi sembra preferibile sempre alla nuova proposta dello Ufficio Centrale, di fare cioè retroagire la ipoteca legale, di riconoscere a favore della prestazione un privilegio esistente *ab antiquo*, e prevalente su tutte le ipoteche consentite di già dal possessore del fondo.

Cotesta proposta, se poteva essere ammessa prima del nuovo Codice civile, non si può ammettere ora che dopo il 1866 non si riconoscono altri privilegi se non se quelli che il Codice medesimo riconosce; e lo articolo 1958 non ammette che un privilegio a favore dei canoni, e sui frutti del fondo enfiteutico, e per due annate.

Ad escludere la qualità di un diritto immobiliare al diritto di decimare, l'onorevole Relatore allegava il rescritto del 1838; ed è vero che vi si legge che *nel censo riservativo* il fondo rimane presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui; ma non bisogna dimenticare che pel decreto del 4 febbraio 1828 si dava per queste decime come prestazioni prediali l'azione possessoria, e per il decreto 24 giugno 1828, coteste decime si equiparavano ai censi e canoni di qualsivoglia natura.

Ond'è che si può dire con ragione che la legislazione del Regno di Napoli restò sempre nella incertezza sulla propria natura delle prestazioni decimali sin dal 1808; ma riconoscendo sempre in esse un diritto prediale ed immobiliare che affettava il fondo indipendentemente dal possessore e da qualsiasi iscrizione.

Seguendo queste norme, mi sembra più conforme ai principii generali del Codice civile, il ritornare all'articolo ministeriale, cioè ammettere la trascrizione del titolo della conversione e accordare al creditore della rendita la ipoteca legale come si accorda al venditore secondo i principii del nuovo Codice.

Senatore **Amari Prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Amari Prof.** Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia ha citato nella presente questione alcuni rescritti. Io prego il Senato di tener presente che nel diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, di non felice memoria, in mezzo al regime dispotico v'era però una legge fondamentale in cui si stabiliva la competenza, per dir così, dei vari comandi. Era sta-

bilito che ci fossero leggi, decreti e rescritti che le leggi fossero quelle che riguardavano i rapporti generali; i decreti, quelli che si applicavano a certi casi, e che finalmente le determinazioni che riguardavano le persone, oppure certe interpretazioni di legge si sanzionassero per rescritto.

Ora io credo che può sorgere un gravissimo dubbio, cioè, se le questioni riguardanti la rinnovazione delle ipoteche, potevano, in quell'ordine di governo, definirsi per rescritto, oppure se era necessaria una legge.

Io nulla affermo perchè non ho sotto gli occhi la legge fondamentale della quale ho fatto cenno; ma credo che si debba tenere presente come a un rescritto reale non si debba dare lo stesso valore che ad una legge, mentre è noto che le leggi per il diritto pubblico stabilito da quello stesso ordine di cose avevano un valore assolutamente differente.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho domandato la parola per dare una spiegazione.

Il rescritto testè letto non riguarda la questione nei termini come è stata posta, nè la rinnovazione delle ipoteche; è stato citato soltanto come un documento, come un atto governativo dal quale si voleva desumere quale fosse la natura di questo credito, di questa prestazione, ma non per darvi forza di legge.

In quanto poi alla quistione in discussione sulla natura della prestazione, mi permetta il Senato che aggiunga come il decreto degli 11 dicembre 1841, quando si trattò per la commutazione di esse prestazioni in Sicilia, le commutava in canoni enfiteutici.

Ecco che cosa dice l'articolo 8 del suddetto decreto: « Per le decime prediali ex-feudali dovute alle chiese ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti quei diritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali, che con varii nomi si riscuotono dagli ex-feudatari e da altri in pregiudizio dell'agricoltura, e con vincoli alle proprietà, ne permettiamo a' possessori dei fondi che tali gravezze soffrano la commutazione in canoni in denaro enfiteutici redimibili ».

Lo che vi dimostra sempre più che non era certo da ritenersi il diritto a decimare come un credito qualunque; e di conseguenza il sistema della trascrizione potrebbe meglio garantire il diritto di tutti.

E però proporrei il ritorno all'articolo del Ministero come il più logico e più confacente al sistema legislativo.

Prego il Senato e l'Ufficio Centrale ad accettare questa mia disdetta, come la più sincera espressione della mia convinzione. Noi vogliamo fare una buona legge, e quindi, se anche si è potuto nella discussione accennare al sistema di ritenere il diritto a decimare come un semplice diritto creditorio un *jus ad rem*, diverso del tutto dal diritto del dominio diretto al canone enfiteutico, in vista però di tutte le gravi quistioni

che ci si presentano e della lesione del diritto dei creditori e delle leggi che lo hanno ritenuto sempre come un diritto prediale, mi sembra che si possa adottare il sistema della trascrizione, senza che ci sia lesione di alcun principio, ed anzi conformandosi meglio in questo modo al sistema che informa il Codice civile.

**Senatore Vigilani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigilani.** Io bramerei che fosse interrogato l'Ufficio Centrale per sapere se sia disposto ad accettare la proposta di far ritorno all'articolo ministeriale, poichè se l'Ufficio Centrale vi acconsentisse, io non aggiungerei più parola; ma in caso contrario io mi permetterei di esprimere al Senato la mia opinione.

**Senatore Miraglia Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia.** L'Ufficio Centrale persiste nelle sue proposte, ed aggiunge alle fatte osservazioni, che se per poco passasse l'obbligo della trascrizione, i possessori delle terre nelle province napoletane e siciliane non potrebbero più alienare i loro fondi, perciocchè non si troverebbero compratori che volessero comprare fondi gravati del canone surrogato alla prestazione. Quasi tutti i possessori non debbono corrispondere che tre o quattro lire annue di prestazione, e dicasi se convenga loro di trascrivere il titolo e sottoporsi al dispendio della copia autentica del titolo medesimo da esibirsi al conservatore nonchè a quelle per tasse ipotecarie.

**Presidente.** Il Senatore Vigilani ha la parola.

**Senatore Vigilani.** Il rifiuto dell'Ufficio Centrale di accettare la proposta di tornare all'articolo ministeriale, mi obbliga a pregare il Senato di non affrettarsi a deliberare. Io aveva già fatto notare che questa materia viene considerata come la più spinosa del diritto civile.

Un egregio Magistrato trova grandi difficoltà ad accettare il ritorno all'antico sistema, ed io, per quanto personalmente vi propendo, non dissimulo che questo ritorno offenderebbe molto i principii che l'onorevole Miraglia ha difeso, offenderebbe quel sistema che si può chiamare, per dir così, il testamento antico, mentre cercherebbe di accostarsi al testamento nuovo, che infatti si inaugurerebbe molto bene nella nuova legislazione, ma che, secondo le ragioni svolte in questa discussione, offenderebbe forse i principii della legislazione antica.

Vi è fra gli altri un punto sul quale mi pare che siamo tutti d'accordo, e il punto è questo: che tutti vogliamo salvare i diritti dei creditori delle decime rispetto a qualunque altro creditore che fosse stato iscritto sopra il fondo tenuto dal possessore debitore delle decime.

Or dunque, posto questo principio, non occorrerebbe altro che studiare una formula che ben corrispondesse al linguaggio legale ed ai principii del diritto, e che

salvasse quegli interessi che tutti siamo d'accordo di non voler offendere.

Per queste ragioni io pregherei il Senato (per quanto mi dolga di veder protrarre questa discussione che io sperava di veder terminata quest'oggi) di voler rimettere alle considerazioni dell'Ufficio Centrale la presente questione, perchè se ne voglia occupare col concorso dei Membri del Senato che hanno preso parte a questa discussione.

**Senatore Mameli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mameli.** Io sono l'ultimo a comparire in questa intricata discussione, per contribuire, se mai è possibile, a sciogliere un nodo che pare ormai divenuto inestricabile.

Finchè le indagini non si aggireranno che sul terreno dell'ipoteca e del privilegio, noi verseremo in un circolo vizioso; poichè, o si costituirà un dritto, ossia un concetto giuridico affatto anomalo ed inconciliabile colle prescrizioni del Codice civile, come vi hanno dimostrato i signori Senatori De Foresta e Chiesi ed altri valenti oratori e giureconsulti; o se vorremo stare nei puri e stretti termini del Codice civile, anzichè giovare, recheremo nocimento alle incontrastabili ragioni dei creditori delle rendite.

Io credo invece che noi versiamo in materia di surrogazione: ora, se è vero in dritto che « *subrogatum capit naturam eius in cuius locum subrogatur* », egli è di tutta evidenza che la condizione dei creditori della rendita, che deriva da una ragione di dominio sopra una quota dei frutti del fondo non rendesi deteriori per ciò solo che la presente legge impone loro la conversione in una quota corrispondente del frutto annuo del fondo stesso.

Or bene, io dico che, ritenuto il concetto dell'Ufficio Centrale in quanto alla proprietà del fondo, per non fare luogo alla trascrizione, non ammissibile quando non havvi trasferimento di dominio, rigettandolo quanto alla ipoteca, che si vorrebbe introdurre per garanzia dei creditori, potrebbero le cose conciliarsi, con stabilire in apposito articolo una disposizione nei seguenti od in altri termini equipollenti.

« Sono attribuiti ai creditori di rendite convertite in denaro, al cospetto tanto dei creditori aventi ipoteca sul fondo, quanto di qualunque possessore, gli stessi dritti che competono per la rendita in natura, alla quale quelle sono colla presente legge surrogate. »

**Senatore Vigilani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigilani.** Io rispetto altamente la sapienza del venerato nostro Mameli, e sarei disposto ad accostarmi alla sua proposta, ma sono persuaso che egli vorrà pure convenire con me, essere pericoloso il risolvere siffatta gravissima questione in modo troppo precipitato, e sotto l'impulso di una autorità competentissima certo, quale è la sua.

Quindi io bramerei ch'egli volesse unire i suoi lumi

a quelli degli altri colleghi e portare in seno dell'Ufficio Centrale il peso delle sue argomentazioni acciò si trovi una formola che a tutti soddisfaccia.

Senatore **Mameli**. Accetto ben volentieri...

**Presidente**. Dunque è proposta la sospensione di questo articolo, ossia dell'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale e 13 del progetto del Ministero.

Posta questa sospensione, proseguo con gli altri articoli.

« Do lettura dell'art. 14. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

**Presidente**. Articolo 15 sostituito dall'art. 13 del controprogetto, cancellate le parole o Pretore.

Ne do lettura.

« Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l'altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

» Tali spese saranno tassate dal Presidente con ordinanza distesa appiedi della domanda.

» Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione, si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Articolo aggiuntivo.

« Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal cancelliere un estratto della decisione degli arbitri nella parte che lo riguarda. A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

Altro articolo aggiuntivo.

« Per tutti gli atti occorrenti nel giudizio di commutazione si farà uso della carta bollata da cent. 50, e si esigeranno i diritti giudiziari stabiliti nei procedimenti davanti ai pretori. »

(Approvato.)

« Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci, e per gli enti morali, legittimamente rappresentati.

» Per le recusazioni dei periti e degli arbitri e per quant'altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

Viene ora l'art. 17 nel quale alle parole *un anno* si sostituiscono quelle di *due anni*. Ne do lettura.

« Scorsi due anni dalla promulgazione della presente legge, non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, salvo il diritto di ottenere l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi pare che si fosse convenuto, consenziente anche l'onorevole signor Ministro, di accettare l'articolo come era stato formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Riguardo all'affrancazione.

Senatore **Vigliani**. L'Ufficio Centrale aveva aggiunte le parole:

« Non ostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto ecc. »

Nell'articolo di cui ho inteso lettura quest'inciso mancherrebbe; eppure rammento che era stato accettato.

**Presidente**. Rileggo l'articolo coll'aggiunta di cui fece cenno il Senatore Vigliani.

« Art. 17. Scorsi due anni dalla promulgazione della presente legge non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, non ostante qualunque patto o convenzione in contrario; salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione. »

Metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 18. I debitori che con ingiuste opposizioni ritardassero la liquidazione, saranno condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite, in cui siansi commutate le prestazioni. »

(Approvato.)

« Art. 19. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge, in commutazione di prestazioni, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire cinque di rendita, salve pei corpi morali le disposizioni della legge del 24 gennaio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 20. L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella cassa dei Depositi e Prestiiti.

» In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti. Ed il deposito dovrà farsi, ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, a' creditori che avessero conservato con iscrizione la ipoteca acquistata anteriormente al 1 gennaio 1869 sulla rendita prediale. »

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Siccome nell'articolo 1 si parla anche delle province Siciliane, e nelle province Napoletane e Siciliane è stata diversa la data della pubblicazione delle leggi sul regime ipotecario, crederei opportuno il seguente emendamento:

Il primo comma starebbe come è.

*L'affrancamento si effettuerà, ecc.*

Redigerei il secondo comma come segue:

« In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od op-

ponenti. Il deposito dovrà farsi ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi sieno creditori che in conformità della legge avessero conservato nelle prestazioni commutate l'ipoteca acquistata nelle province Napoletane anteriormente al 10 gennaio 1809, e nelle province Siciliane anteriormente al 1 settembre 1819. »

**Presidente.** L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal Ministro?

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo coll'emendamento testè letto.

(Approvato.)

« Art. 21. Le quistioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del Pretore o del Tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare, secondo le regole della rispettiva competenza. »

(Approvato.)

« Art. 22. Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro trenta mesi dalla promulgazione della presente legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. »

Senatore **Miraglia, Relatore.** È vero che ieri concordammo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia di dover profittare del beneficio della tassa fissa di una lira gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro due anni; ma osservando che il termine per commutazione è stato portato a due anni, occorrono almeno sei mesi utili per devenire all'affrancamento.

**Presidente.** Si è messo 30 mesi.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Va bene.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo tal quale l'ho letto.

Chi l'approva, sorga. (Approvato.)

Per la Sicilia si era riservata la deliberazione al seguito della discussione di tutta la legge.

Si è concordato di doversi la legge applicare alla Sicilia, e quindi nel primo comma dell'art. 1 si debbono aggiungere le parole: *e nel Decreto 11 dicembre 1841*; e dopo le parole *province napoletane* aggiungere le altre *e siciliane*.

Si deve cancellare il secondo comma dello stesso art. 1.

Metto ai voti l'aggiunta delle parole sovraindicate al primo comma.

Chi lo approva sorga. (Approvato.)

Metto ai voti la cancellazione del secondo comma.

Chi approva sorga. (Approvato.)

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Resta l'ultimo articolo. « Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. »

Ora però che si è deciso di estendere le disposizioni di questa legge anche alla Sicilia, bisogna escludere dall'abrogazione le disposizioni del Decreto Prodittoriale del 4 e regolamento del 18 ottobre 1860 e del regio Decreto del 19 maggio 1864 che riguardano la commutazione e affrancazione delle decime, censi, canoni ed altre prestazioni variabili ed invariabili dovute ai corpi morali ecclesiastici di Sicilia.

Imperocchè sebbene il Decreto 11 dicembre 1841 riteneva generali disposizioni per la commutazione delle prestazioni ex feudali ecc. escludeva le decime propriamente dovute agli enti morali ecclesiastici; per queste fu provveduto dal Prodittatore con un Decreto del 4 ottobre 1860, stabilendone la commutazione in denaro, e l'affrancazione; e con un regolamento del 16 ottobre stesso anno, si fissarono le norme di procedura, che poi furono corrette con un Decreto Reale del maggio 1864, e fu in forza di questi Decreti che quasi tutte le decime dovute agli enti morali in Sicilia già sono commutate (salvo alcune nella provincia di Girgenti.)

Ora il Senato vede benissimo la conseguente necessità di dover sottrarre dall'abrogazione generale delle leggi preesistenti, in quanto alle decime feudali, le disposizioni speciali che riguardano queste decime, intorno alle quali è quasi compito il relativo procedimento, e che furono regolate dai decreti speciali, e posteriori al 1844.

E per ciò io mi permetto di sottomettere al Senato la presente aggiunta all'articolo ultimo:

« Restano però in vigore le disposizioni del Decreto e del Regolamento prodittoriale del 4 e 18 ottobre 1860 e del Regio Decreto del 19 maggio 1864, per la commutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni e tutte le altre prestazioni variabili ed invariabili, dovuti ai corpi morali ecclesiastici di Sicilia. »

**Presidente.** Dunque all'articolo ultimo della legge si deve aggiungere la riserva proposta dal signor Ministro.

Lo rileggo:

« Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge, sono abrogate. »

Poi viene l'aggiunta:

« Restano però in vigore le disposizioni del Decreto e Regolamento prodittoriale del 4 e 18 ottobre 1860 e del R. Decreto del 19 maggio 1864 per la commutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni prestazioni variabili ed invariabili, dovute ai Corpi morali ecclesiastici di Sicilia. »

Chi ammette questo articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Vi è poi un altro articolo addizionale, da unirsi ad un articolo già votato; e questo è proposto dal Senatore **Vigliani** e ammesso dall'Ufficio Centrale.

« Il Tribunale nel sospendere il giudizio di liqui-



dazione può autorizzare il creditore a continuare a riscuotere le prestazioni secondo il suo possesso. »

Se non vi sono opposizioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora la discussione su questa legge sarebbe esaurita, salvo l'articolo che riguarda le ipoteche.

Domani veramente si dovrebbe cominciare la discussione dei bilanci; ma trattandosi di un articolo solo,

prima di dar principio alla discussione dei bilanci esauriremo la discussione su di esso.

Io prezo dunque l'Ufficio Centrale e tutti quelli che hanno fatto osservazioni, di mettersi d'accordo e di presentare una formola che possa essere facilmente accettata senza ulteriore discussione.

Domani dunque, secondo il consueto, si terrà seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).